



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA N. 1/2018

Ad oggetto:

CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di Agliano Terme, stante la propria collocazione geografica e tenuto conto della presenza di alcune direttrici stradali provinciali di primaria importanza a traffico particolarmente elevato, è oggetto di un costante flusso automobilistico tra i più intensi dell'astigiano durante tutto l'arco delle 24 ore;

RILEVATO che il monitoraggio ed il controllo del traffico veicolare da parte della Polizia Locale ha evidenziato situazioni di pericolo dell'incolumità pubblica per le violazioni al C.d.S. in particolare sulla velocità e le distanze di sicurezza, in relazione a determinati luoghi ed in particolare sulle predette direttrici provinciali;

PRESO ATTO di casi frequenti di soste, di improvvisi arresti delle autovetture, di impropria improvvisa riduzione della velocità all'approssimarsi di incroci, rotonde, curve e rettilinei soprattutto nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, con evidente pregiudizio per le condizioni di sicurezza del traffico e per il decoro dei luoghi, specie in strada SP 456-via Asti Mare e delle vie attigue; Fornaci Stazione, Via Str. Banchetti e Via Str. Vallerotonda.

RILEVATO ulteriormente che nelle zone predette del territorio del Comune di AGLIANO TERME, a seguito dell'esercizio dell'attività di meretricio vengono talvolta rinvenuti numerosi rifiuti consistenti in materiale anticoncezionale e fazzoletti di carta permeati da liquido organico, siringhe che possono costituire grave pericolo per la salute pubblica;

ATTESO che il Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al c.2 art. 823 del Codice Civile, deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

ATTESO altresì che ai sensi del c.4 art. 54 del D.lgs 267/00 come modificato dalla L. 125/08 spetta al Sindaco adottare con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008 che, ai sensi del c.4 bis, art. 54 del D.lgs 267/00 come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/08, convertito con L. 125/08, ha provveduto ad individuare l'ambito di applicazione delle rinnovellate competenze del Sindaco;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.° 115 del 07/04/2011 che ha stabilito la parziale incostituzionalità della norma sopra citata, per gli atti non contingibili ed urgenti;

CONSIDERATO che il Sindaco, alla luce delle norme sopra richiamate, può intervenire con atti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare atti e comportamenti che possono compromettere la vivibilità della comunità creando disagio e allarme nella popolazione, perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, ovvero perché lesivi delle regole sociali o di costume sulle quali si regge una corretta, ordinata e civile convivenza;

RILEVATA l'esistenza di comportamenti che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano e che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, quali ad esempio abbigliamento indecoroso, esibizione di nudità e quant'altro;

RILEVATO pertanto che l'esercizio della prostituzione su suolo pubblico e in tutte le adiacenze a esso, che siano soggette a pubblico passaggio o che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, determina pericolo per l'incolumità della popolazione, anche perché è causa di intralcio, sia alla circolazione stradale mediante il concretarsi di comportamenti gravemente imprudenti di soggetti che, alla guida dei propri veicoli si avvicinano alle persone dedite al meretricio per contrattare prestazioni sessuali, in quanto le fermate e/o l'arresto temporaneo del veicolo bloccano il flusso ordinato del traffico, ovvero inducono a brusche frenate i veicoli che seguono; sia alla pubblica salute, nonché all'esercizio del diritto al libero accesso alle proprietà private o di uso pubblico costituzionalmente riconosciute e tutelate.

CONSIDERATO altresì che occorre contrastare le attività che calpestano la dignità umana, particolarmente attraverso lo sfruttamento della persona a fini di meretricio e lucro;

RICONOSCIUTO il grave stato di degrado e di inquinamento del suolo nelle zone nelle quali tali attività vengono svolte;

CONSIDERATO peraltro che, per motivazioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Locale sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi collegati allo svolgimento su suolo pubblico di trattative per prestazioni sessuali a pagamento;

PRESO ATTO che tra i compiti primari dell'Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dal fenomeno della prostituzione;

RITENUTO per i motivi fin qui addotti, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti partecipanti alla contrattazione di prestazioni sessuali;

RILEVATO che il territorio di Agliano Terme, è attraversato da una direttrice stradale di livello nazionale, Via Asti-Mare, dove appunto vi è un'alta concentrazione del fenomeno della prostituzione;

RILEVATO altresì che nel periodo invernale – primaverile periodo di per sé caratterizzato da una minore visibilità lungo le strade a causa di fenomeni atmosferici quali nebbie, piogge e nevicate, il posizionamento delle prostitute presso incroci e intersezioni stradali e la conseguente distrazione degli automobilisti comporta un aumento del rischio sotto il profilo della circolazione stradale.

PRESO ATTO che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Asti.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,

visto l'art. 54 del D.lgs 18/08/00 n. 267 come novellato dal D.L. 23/05/08 n. 92 convertito con Legge 24/07/08 n. 125;
visto l'art. 7 bis del D.lgs 18/08/00 n. 267;
visto l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24/07/08 n. 125 di conversione D.L. 23/05/08 n. 92;
visto l'art. 6/bis L. 24 Luglio 2008 n. 125;
visto l'art. 2 del Decreto Ministeriale del 05 agosto 2008;
salvo quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia;
salvo quanto disposto dal D.lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
salvo quanto disposto dalla Legge 20 Febbraio 1958 n. 75

ORDINA

1. Sul territorio del Comune di Agliano Terme e in particolare lungo Via Asti-Mare ,via str. Banchetti ,via Fornaci Stazione e via Vallerotonda per il periodo 01 febbraio 2018 - 31 maggio 2018 è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di meretricio, in considerazione del fatto che tale attività è lesiva della pubblica decenza, solo per se stessa ed anche per le modalità in cui essa può manifestarsi, quali abbigliamento indecoroso e/o l'esibizione di nudità, ed in quanto detta attività, turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione degli stessi, determina serio pericolo per la sicurezza urbana ed inoltre costituisce il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, in quanto le persone praticanti l'esercizio della prostituzione producono rifiuti e residui organici che quotidianamente vengono reperiti in rilevante quantità nei luoghi da loro abitualmente frequentati;
2. Sulla stesse vie Asti-Mare, Str. Banchetti, via Fornaci Stazione, e via Valle Rotonda del Comune di AGLIANO TERME è fatto divieto a chiunque di esercitare la contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento, svolta anche a bordo di veicoli in circolazione, onde impedire turbativa alla circolazione stradale e quindi alla pubblica sicurezza, mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo, onde impedire il verificarsi di situazioni pericolose per la regolare circolazione.

Ferme restando le ipotesi di reato esplicitamente previste dalle normative penali e i limiti edittali di cui all'art. 7 bis del D.lgs 18.08.00 n. 267 a S.M.I., le violazioni alle disposizioni delle ordinanze sono punite con sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500,00. Qualora venga applicata la sanzione minima, il pagamento in misura ridotta è fissato in euro 250.00.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 Novembre 1981 n. 689.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e a chiunque spetti, sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 Novembre 1981 n. 689, Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Agliano Terme al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge.

La presente ordinanza **ha validità dal 01 febbraio 2018 fino al 31 maggio 2018**, è immediatamente esecutiva, verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e opportunamente divulgata attraverso gli organi di informazione.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Asti, alla Questura di Asti, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Asti, al Comando della Stazione Carabinieri di Agliano Terme ed al Comandante della Polizia Locale della Comunità dei Comuni Valtiglione e Dintorni nella sua qualità di responsabile del procedimento nonché di preposto al rispetto della presente Ordinanza.

Apposita segnalazione di divieto potrà essere collocata sulle strade e nei luoghi maggiormente soggetti al fenomeno di cui trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al:

- Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio.

Eventuali Ordinanze e disposizioni contrastanti con la presente si intendono abrogate.

Agliano Terme, lì 31/01/2018

Il Sindaco
Firmato DigitalmenteF.to:
Franco Serra